



Camera di Commercio
Pavia

**BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
AD INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE
- ANNO 2023**

(Approvato con determinazione Segretario Generale f.f. n. 83 del 31.08.2023)

ART. 1 **FINALITÀ E RISORSE**

Con il presente bando, la **Camera di Commercio I.I.A. di Pavia** - in linea con l'obiettivo strategico n. 1 *"Sostenere la competitività del sistema imprenditoriale"* e, in particolare, l'obiettivo 1.4 *"Promuovere le eccellenze territoriali, le filiere produttive, il turismo, la cultura ed il marketing territoriale "* di cui alla Relazione Previsionale Programmatica 2023, approvata con determinazione del Commissario Straordinario dell'Ente camerale n. 62 del 14.11.2022, e in conformità al programma delle iniziative previste nel Piano Promozionale dell'Ente camerale per l'anno 2023, adottato con determinazione del Commissario Straordinario n. 11 del 14.02.2023 e ss.mm.ii. - intende promuovere e sostenere, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto, iniziative rilevanti, realizzate e organizzate da terzi, finalizzate alla promozione del territorio e delle eccellenze produttive locali, tenendo conto dei seguenti criteri generali:

- le iniziative dovranno rientrare esclusivamente negli ambiti culturale, turistico ed agroalimentare;
- saranno ammesse le iniziative ad incidenza diretta, ampia e duratura sul sistema economico provinciale rispetto a quelle che abbiano riflessi indiretti, ristretti o soltanto temporanei;
- le risorse verranno assegnate alle iniziative di rilievo, con particolare riferimento a quelle che favoriscono la promozione e la diffusione di un'immagine integrata del territorio;
- saranno ammesse le iniziative di partenariato aperte alle generalità dei soggetti interessati.

La dotazione finanziaria del presente Bando è pari ad € **300.000,00** (Determinazione del Commissario Straordinario n. 48/2023) ed esso è emanato nel rispetto del *"Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici in conformità all'art. 12 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990"*, approvato dal Commissario Straordinario - con i poteri sostitutivi del Consiglio Camerale - con determinazione n. 9 del 14.02.2023.

ART. 2 **SOGGETTI BENEFICIARI**

Possono presentare domanda per la concessione di contributi a valere sul presente Bando i seguenti soggetti:

- Enti pubblici e organismi partecipati con capitale pubblico con sede in provincia di Pavia;
- Enti ed Organismi con natura giuridica privata di tipo associativo, quali: Associazioni, Comitati, Consorzi, Fondazioni di partecipazione;
- Fondazioni tradizionali.

È esclusa dal presente bando la presentazione di candidature da parte di singole imprese.

I soggetti beneficiari devono essere portatori di interessi diffusi e collettivi, operare senza fini di lucro e non promuovere alcuna forma di discriminazione. Ad eccezione degli Enti Pubblici, i soggetti istanti dovranno

risultare iscritti al Registro Imprese od al Repertorio Economico Amministrativo della Camera di Commercio di Pavia ed essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. avere sede legale e/o operativa iscritta e attiva alla data del primo titolo di spesa afferente all'iniziativa¹;
- b. essere in regola con il pagamento del diritto annuale²;
- c. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o nelle condizioni previste dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza) come modificato dal D.Lgs. n. 83/2022 o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- d. ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, non avere forniture di servizi in essere con la Camera di Commercio Pavia;
- e. avere assolto agli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni. **In fase di liquidazione di contributo l'Ufficio Istruttore della Camera verificherà che i soggetti beneficiari abbiano assolto gli obblighi contributivi e, in caso di mancato assolvimento, procederà a versare il contributo a copertura della quota contributiva dovuta.**

ART. 3 INTERVENTI AGEVOLABILI E SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente Bando esclusivamente le iniziative, attività o progetti, di tipo culturale, turistico o dell'agroalimentare di diretto impatto sulla promozione del territorio e delle eccellenze produttive locali realizzate sul territorio provinciale tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, che non abbiano fine di lucro.

Non sono ammesse a contributo le iniziative:

- che esulano dalle finalità, dagli obiettivi di intervento e dai programmi dell'Ente
- promosse e realizzate da soggetti aventi fini di lucro;
- che prevedano spese di importo complessivo inferiore ad € 10.000,00, al netto di eventuali proventi;
- relative a sagre o feste popolari di carattere locale, anche con cadenza annuale, fiere locali e feste patronali, nonché manifestazioni di mero folklore locale, ricreative, assistenziali e di beneficenza;
- finalizzate al solo funzionamento degli enti e organismi che presentano istanza;

¹ Data della prima fattura o del primo bonifico.

² Qualora il beneficiario, a seguito dei controlli effettuati dall'Ufficio Istruttore, non risulti in regola con il versamento del diritto camerale annuale, è tenuto a regolarizzare la propria posizione entro 10 giorni dalla apposita richiesta di regolarizzazione da parte dell'Ente Camerale, pena il diniego della domanda di contributo.

- che portino benefici, in via esclusiva o prevalente al soggetto promotore;
- che subordinino la partecipazione delle imprese a vincoli associativi o alla adesione preventiva agli organismi gestori o che non garantiscano l'accesso a tutte le imprese operanti nel settore specifico;
- i cui destinatari siano esclusivamente i medesimi proponenti, ovvero soggetti controllati e collegati;
- presentate da soggetti, i cui rappresentanti legali, amministratori o direttori risultino condannati, salvo intervenuta riabilitazione, con sentenza passata in giudicato, per i reati di cui al comma 1 e per quanto previsto al comma 2 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- per le quali sia stato chiesto l'intervento finanziario pubblico (comunitario, statale, regionale o di altre PP.AA.) in base a normative o bandi che ne prevedano l'esclusività;
- di partecipazione individuale e/o collettiva a fiere internazionali all'estero e in Italia, partecipazione individuale e/o collettiva a eventi di B2B, l'organizzazione di incoming di delegazioni estere e qualunque tipo di azione a favore dell'internazionalizzazione delle imprese;
- che non abbiano effetti di sviluppo per la valorizzazione del territorio, della sua attrattività e delle sue eccellenze e per la competitività del sistema imprenditoriale;
- rientranti su altre misure attive presso la Camera di Commercio di Pavia;
- proposte da partiti o movimenti politici ed organismi, fondazioni od altri enti a questi riconducibili;
- proposte da organi di stampa e mass media;
- proposte da soggetti che in occasione di precedenti richieste di contributo abbiano fornito dati non veritieri.

Sono ammesse a contributo esclusivamente le spese esterne (fatturate), direttamente e specificatamente imputabili all'iniziativa, comprese quelle relative alla realizzazione di pubblicazioni, funzionali alla realizzazione delle iniziative tese alla conoscenza dei territori pavesi e delle loro eccellenze.

Non sono ammesse:

- spese legate ad attività di dipendenti e collaboratori contrattualizzati;
- spese per l'acquisto di beni strumentali;
- spese per la partecipazione ad iniziative organizzate dalla Camera di Commercio di Pavia o dall'Azienda Speciale Paviaviluppo;
- spese regolate per contanti, cessioni di beni o compensazioni di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore. L'eventuale porzione di spesa regolata con una delle suddette modalità non concorrerà al calcolo del contributo concedibile;
- spese effettuate tramite conti bancari e carte di credito non intestati al soggetto beneficiario;
- spese per cui non sia presente il relativo titolo;

- spese relative a fatture emesse direttamente dal beneficiario e/o da soggetti collegati e/o controllati e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti³.

Si precisa che tutte le spese ammissibili devono:

- essere comprovate da fatture emesse esclusivamente a carico del soggetto istante, quietanzate nei termini stabiliti all'art. 5 del presente Bando (01.01.2023 - 31.12.2023) ed integralmente pagate;
- essere comprovate da documentazione bancaria, **comprensiva di estratto conto**, attestante il pagamento per intero da parte del soggetto istante delle relative fatture. Non sono in alcun caso ammissibili i pagamenti effettuati da un soggetto terzo rispetto al soggetto beneficiario del contributo.

ART. 4 CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

L'agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto nel limite massimo del 50% delle spese preventivate e ritenute ammissibili, al netto di eventuali proventi, fino all'importo massimo di € 15.000,00. Ciascun soggetto può presentare una sola istanza di contributo.

La liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione della domanda di erogazione, comprensiva della documentazione di rendicontazione, entro i termini stabiliti dall'art. 9 del presente Bando.

L'importo totale delle spese ritenute ammissibili all'agevolazione non può essere inferiore ad € 10.000,00 (diecimila), al netto di eventuali proventi.

Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.

Qualora applicabile, le agevolazioni concesse a valere sul presente Bando sono assoggettabili alla ritenuta fiscale del 4% ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.P.R. n. 600/73. Si rimanda a tal fine alle specifiche dichiarazioni contenute nella domanda di contributo.

ART. 5 TERMINI DI REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE

Sono ammessi a contributo le iniziative realizzate dal 01.01.2023 al 31.12.2023.

³ Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che -pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote -facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità, ...), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

Il programma si intende avviato alla data del primo titolo di spesa afferente l'iniziativa (fattura o bonifico). Sono escluse, pertanto, le iniziative per le quali esistano titoli di spesa antecedenti al 01.01.2023, anche se non rendicontati, ivi compresi quelli relativi ad acconti. La data di ultimazione dell'iniziativa coincide, invece, con quella riferita all'ultimo dei titoli di spesa alla stessa afferenti (fattura o bonifico).

ART. 6 REGIME DEL CONTRIBUTO

L'agevolazione oggetto del presente Bando non ha rilevanza ai fini della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato in quanto le iniziative oggetto di contributo hanno diretto impatto sulla promozione del territorio e delle eccellenze produttive locali e i beneficiari non operano a proprio vantaggio, ma si fanno portatori di interessi diffusi e collettivi.

ART. 7 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

A pena di esclusione, la domanda di contributo deve essere redatta sull'apposito modulo - disponibile sul sito internet della Camera <http://www.pv.camcom.it>, sezione "Bandi e Finanziamenti", nella pagina dedicata al Bando - **debitamente compilato in ogni sua parte, digitalmente sottoscritto e trasmesso esclusivamente in modalità telematica, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi egov, a decorrere dalle ore 10.00 del giorno 06.09.2023 e fino alle ore 12.00 del giorno 30.11.2023.**

Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini.

Ove l'interessato non disponga di adeguati strumenti informatici e telematici (collegamento internet, firma digitale, ecc.), è ammesso il conferimento di apposita delega - con le modalità di cui all'art. 38, comma 3 bis, del D.P.R. n. 445/2000 - per l'invio telematico e/o per la sottoscrizione digitale del modulo di domanda e dei relativi allegati. **Il modulo di delega, reperibile sul sito camerale, dovrà essere sottoscritto sia dal delegato che dal delegante.**

In caso di delega alla sottoscrizione digitale dell'istanza, il modulo di domanda deve riportare la firma autografa del legale rappresentante dell'organismo richiedente ed essere corredato da un documento di identità in corso di validità.

Ogni soggetto potrà presentare **una sola domanda** di contributo.

La DOMANDA DI CONTRIBUTO dovrà essere corredata dalla seguente documentazione⁴:

- 1) RELAZIONE ILLUSTRATIVA (Allegato A) che descriva l'iniziativa per la quale si chiede il contributo specificando l'ambito dell'intervento-contesto nel quale si inserisce, gli obiettivi e le modalità di svolgimento della stessa, i tempi di realizzazione e gli indicatori che misurano le ripercussioni di interesse generale dell'economia locale nonché - per le sole iniziative non ancora realizzate al momento della presentazione della domanda di contributo - l'indicazione delle modalità con cui verrà data pubblicizzazione del contributo camerale;
La relazione dovrà, inoltre, contenere una sintetica descrizione del soggetto proponente, degli eventuali partner, delle attività svolte e dell'esperienza maturata nel settore in cui si colloca l'iniziativa;
- 2) PIANO FINANZIARIO (Allegato B) delle entrate e delle spese preventivate per l'iniziativa, redatto in forma analitica, evidenziando, in particolare, gli eventuali contributi richiesti ad altri enti pubblici o altri proventi per sponsor o partecipazione di privati;
- 3) MODELLO BASE, generato dal sistema WebTelemaco in formato xml.

Il modello base è richiesto ai soli fini della procedura automatica di invio dell'istanza e non rappresenta la **domanda di contributo** di cui al paragrafo precedente. Le istanze comprensive del modello base **ma sprovviste della domanda di contributo redatta sull'apposito modulo saranno escluse dal beneficio.**

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.

È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'istante elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno, pertanto, gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda.

ART. 8 ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

L'istruttoria delle domande è effettuata dall'Ufficio Studi-Statistica, Informazione Economica e Ambiente (Ufficio Istruttore) secondo l'ordine cronologico di ricevimento. L'attività istruttoria è finalizzata alla verifica formale e sostanziale del possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previste dal presente Bando.

Nel corso dell'istruttoria può essere richiesta l'integrazione della documentazione con precisazioni e chiarimenti in merito ai dati ed alla documentazione già prodotta, ove ritenuti opportuni per la definizione dell'istruttoria, assegnando un termine perentorio per l'invio di quanto richiesto. L'assegnazione di tale scadenza implica la sospensione del termine per la conclusione dell'istruttoria medesima.

⁴ Ai fini del caricamento nel sistema WebTelemaco, tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Organismo richiedente o dal suo delegato.

Il Segretario Generale della Camera, sulla base degli esiti istruttori dell'istanza da parte del suddetto Ufficio, approva con proprio provvedimento la concessione o il diniego del contributo.

Detto provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Camera ai fini della comunicazione ai soggetti interessati.

Avverso il provvedimento di concessione o di diniego è possibile ricorrere al TAR competente entro 60 gg. dalla data del provvedimento o al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Il termine di conclusione del procedimento amministrativo è di 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di partecipazione.

ART. 9

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

La liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione della DOMANDA DI EROGAZIONE, redatta sull'apposito modello che sarà reso disponibile sul sito internet www.pv.camcom.gov.it nella sezione "Bandi e Finanziamenti".

La domanda di erogazione, sottoscritta digitalmente, deve essere trasmessa **esclusivamente in modalità telematica, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi egov, entro il 31.01.2024**. Saranno automaticamente escluse le domande inviate dopo tale termine.

Per l'invio telematico e/o per la sottoscrizione digitale del modulo di domanda è ammesso il conferimento di apposita delega - con le modalità di cui all'art. 38, comma 3 bis, del D.P.R. n. 445/2000 - secondo le indicazioni già fornite all'art. 7 del bando relativamente alla domanda di concessione del contributo.

Alla domanda di erogazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 4) RELAZIONE CONSUNTIVA (Allegato A) con la descrizione delle attività realizzate e dei risultati ottenuti;
- 5) PIANO FINANZIARIO CONSUNTIVO (Allegato B) delle entrate e delle spese sostenute per l'iniziativa, redatto in forma analitica, evidenziando, in particolare, gli eventuali contributi ottenuti da altri enti pubblici o altri proventi per sponsor o partecipazione di privati;
- 6) materiale promozionale con il quale è stata data pubblicizzazione del contributo camerale (per le sole iniziative non ancora realizzate al momento della presentazione della domanda di contributo)
- 7) copia delle FATTURE, redatte in euro e in lingua italiana o accompagnate da una sintetica traduzione.

Le fatture devono essere intestate al soggetto richiedente e riportare con chiarezza le singole voci di costo. A tale riguardo, faranno fede esclusivamente fatture in formato elettronico (in formato pdf e non in formato xml) o riportanti la dicitura "Copia analogica - L'originale del documento è in formato xml ed è consultabile nella propria area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate" o simile.

Per i fornitori esclusi dall'obbligo di fatturazione elettronica, le fatture dovranno essere predisposte su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati. Non saranno in ogni caso ammesse auto fatturazioni.

8) QUIETANZE DELLE SINGOLE FATTURE effettuate tramite strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine si precisa quanto segue:

- **Pagamenti tramite bonifico bancario (allo sportello o tramite home banking):** ammessi con la presentazione di ricevuta della banca per il bonifico effettuato dalla quale risulti, oltre all'intestazione ed il numero del conto, la dicitura "eseguito" o "pagato", nonché la data di esecuzione dell'operazione. La ricevuta dovrà essere accompagnata da estratto conto bancario - comprensivo di prima pagina riportante l'intestazione del conto - con l'addebito delle spese sostenute.
- **Pagamenti tramite POS:** occorre ricevuta bancomat o l'estratto conto della carta di credito nonché l'estratto conto bancario con l'addebito della spesa sostenuta o con l'addebito mensile della carta.
- **Pagamenti tramite RI.BA:** occorre l'avviso o l'elenco degli effetti in scadenza accompagnati dall'estratto conto da cui si evinca il relativo addebito;
- **Pagamenti certificati da soggetti quali poste/banca/enti pubblici:** si richiede la ricevuta rilasciata dall'Ente o dall'Istituto di credito.

Le spese devono essere sostenute direttamente dal soggetto istante. Non sono in alcun caso ammissibili i pagamenti effettuati da un soggetto terzo rispetto al beneficiario del contributo.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di erogazione e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.

È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'istante elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda di erogazione.

Nel corso dell'istruttoria sulle rendicontazioni, la Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere le integrazioni documentali ed i chiarimenti utili alla conclusione dell'istruttoria formale, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. ed assegnando, al riguardo, un termine congruo per la trasmissione di quanto richiesto.

La liquidazione del contributo avviene entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di erogazione o dall'ultima integrazione.

ART. 10 **REVOCA/DECADENZA DEL BENEFICIO**

Il contributo sarà revocato, con provvedimento del Segretario Generale, in caso di:

- mancata o difforme realizzazione dell'iniziativa presentata in sede di domanda di concessione del contributo;
- mancata presentazione della domanda di erogazione, con relativa documentazione di rendicontazione, entro i termini e nelle modalità previste all'art. 9 del Bando;
- spese ammissibili in rendicontazione inferiori al 70% di quelle indicate in sede di domanda di concessione del contributo;
- spese ammissibili in rendicontazione di importo inferiore a € 10.000,00, al netto di eventuali proventi (soglia minima prevista all'art. 3 del Bando);
- perdita dei requisiti richiesti di cui all'art. 2 del Bando, in data anteriore alla liquidazione del contributo;
- rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
- impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 11 per cause imputabili al beneficiario;
- esito negativo dei controlli di cui all'art. 11.

ART. 11 CONTROLLI

La Camera effettuerà controlli a campione secondo quanto previsto dalle "Disposizioni per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/200 presentate alla Camera di Commercio di Pavia", approvate con D.G.C. n. 65 del 27.05.2013 e pubblicate sul sito istituzionale all'indirizzo www.pv.camcom.gov.it, finalizzati a verificare la veridicità delle autocertificazioni rese, con particolare riferimento alle spese sostenute di cui agli artt. 3, 7 e 9 del presente bando.

A tal fine il soggetto beneficiario è tenuto a conservare ed a produrre, su richiesta della Camera, gli originali delle fatture e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, che dovranno soddisfare i requisiti previsti dal presente Bando e a rendersi disponibile per un sopralluogo del personale dell'Ente camerale.

Qualora dai controlli effettuati emergano irregolarità non sanabili, il soggetto, oltre ad essere passibile delle sanzioni previste dalla normativa per autodichiarazioni non veritiere, è tenuto a restituire il contributo ricevuto aumentato degli interessi legali. Si ricorda inoltre che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia.

Qualsiasi modifica dei dati indicati nella richiesta di contributo dovrà essere tempestivamente comunicata alla Camera.

ART. 12
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modifiche e integrazioni, il procedimento amministrativo riferito al presente Bando è assegnato all’ Ufficio Studi-Statistica, Informazione Economica e Ambiente della Camera di Commercio.

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Ilaria Frattola, Responsabile dell’Ufficio Studi-Statistica, Informazione Economica e Ambiente, tel. 0382 393338 - 263, e-mail: studi@pv.camcom.it.



Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali

Con riferimento ai dati personali conferiti con la domanda di partecipazione al Bando, si forniscono le seguenti informazioni:

1. Titolare e Responsabile della protezione dei dati

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Pavia – Via Mentana, n. 27 – 27100 Pavia.

Presso l'Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, all'indirizzo mail DPO@lom.camcom.it

2. Finalità del trattamento

I dati forniti sono trattati a fini istituzionali per gli scopi per i quali sono raccolti e specificamente per tutte le attività relative al presente Bando.

3. Modalità di trattamento

I dati personali acquisiti sono trattati dal Titolare/Responsabile del trattamento e dai suoi incaricati mediante acquisizione dei documenti in forma elettronica e cartacea, nonché mediante procedure di archiviazione informatizzata, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati possono essere trattati con processi decisionali automatizzati, comprensivi di attività di profilazione.

4. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è di carattere volontario. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di procedere con l'ammissione al Bando.

5. Comunicazione e diffusione

I dati conferiti possono essere comunicati per le finalità relative al Bando agli uffici interni Camerali e pubblicati sul sito della Camera di Commercio di Pavia.

6. Periodo di conservazione

I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e comunque non oltre quanto indicato nel "Registro dei Trattamenti" della Camera di Commercio di Pavia.

7. Diritti dell'interessato e forme di tutela

All'interessato è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 2016/679 e dalla normativa vigente in materia. In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l'opposizione al loro trattamento, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento. All'interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall'Autorità stessa.

Per l'esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare/Responsabile del trattamento, eventualmente segnalando contestualmente la richiesta al Responsabile della protezione dei dati.